



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

L'Assessore

Prot. n. 812/GAB

Cagliari, 16.06.2016

- Ai Prefetti della Sardegna
- Alla Direzione generale della Presidenza
Servizio elettorale e supporti informatici

LL.SS.

Oggetto: Legge regionale 4 febbraio 2016, n.2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna". Abrogazioni - Art.75, comma 1, lett.s).

Come è noto la legge regionale 4 febbraio 2016, n.2 ha dettato norme in materia di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna e all'art.75, comma 1, lett. s) ha previsto l'abrogazione del comma 2 dell'art.1 della legge regionale 13 aprile 2012, n.9, che stabiliva "2. *Il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2012, n.4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie) è sostituito dal seguente: 5. Per il calcolo dei consiglieri di cui al comma 1 il numero degli abitanti è quello risultante dai dati ISTAT relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali*".

A seguito dell'avvenuta abrogazione della predetta norma rivive la disposizione legislativa di cui all'art.1, comma 5, della legge regionale 22 febbraio 2012, n.4 che stabilisce "5. *Per il calcolo dei consiglieri di cui al comma 1 sono considerati gli abitanti risultanti dall'ultimo dato ISTAT riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di convocazione dei comizi elettorali*".

Poiché a tutt'oggi la popolazione residente al 31 dicembre 2015 non è ancora nella disponibilità dell'ISTAT, si ritiene che il riferimento vada effettuato all'ultimo dato ISTAT disponibile che è quello relativo al 31 dicembre 2014.

Tuttavia, al fine di fugare qualsiasi dubbio interpretativo in ordine all'eventualità che al caso di specie non possa applicarsi la reviviscenza dell'art.1, comma 5, della legge regionale n.4 del 2012,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

L'Assessore

si rappresenta che in tale ipotesi, creandosi un vuoto normativo nella legislazione regionale è doveroso rinviare all'applicazione della norma statale che stabilisce come riferimento la popolazione determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

Dall'esame svolto da parte degli uffici dell'assessorato risulta che utilizzando come riferimento la popolazione del Censimento del 2011 non si hanno variazioni di classi demografiche per il calcolo del numero dei consiglieri comunali. Ad ogni buon conto, si allega la tabella con il raffronto tra la popolazione residente al 31 dicembre 2014 e quella calcolata in base al Censimento del 2011.

Si comunica, ad ogni buon fine, la disponibilità degli Uffici dell'Assessorato per eventuali approfondimenti e chiarimenti in merito.

Cordiali saluti.

L'Assessore

Cristiano Errù,